

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALÉ

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

Marco Parisi

IDENTITÀ ALIMENTARE RELIGIOSA E FUNZIONE GARANTISTA DELLA LEGISLAZIONE STATALE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Regole alimentari religiose e strategia costituzionale di politica ecclesiastica. – 3. Scelte legislative statali e libertà di religione. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il carattere marcatamente multiculturale delle società europee contemporanee, contraddistinte da conflitti di convivenza civile e richieste identitarie religiose di vario tipo, ha conferito attualità ad una delle problematiche rispetto a cui le diverse correnti spirituali si sono, storicamente, confrontate. Ci si riferisce alle esigenze, avvertite dai consociati di più differente orientamento ideale, di adeguamento dei propri comportamenti alimentari alle regole dettate in quest'ambito dalle organizzazioni religiose¹. La garanzia del soddisfacimento di queste necessità, a beneficio di tutti, senza gene-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il rapporto tra cibo e religione costituisce un legame proprio di buona parte delle fedi religiose storicamente note e socialmente diffuse. I divieti alimentari ed il digiuno del *Ramadan* islamico, la *kasherut* ebraica, le scelte vegetariane induiste e buddhiste, le indicazioni salutiste degli avventisti del settimo giorno, le regole su astinenza e digiuno di cattolici e ortodossi, l'uso rituale del cibo; in sostanza, quasi tutte le correnti religiose propongono consigli o fissano regole circa i comportamenti alimentari dei propri fedeli. Ciò perché le regole e le pratiche alimentari costituiscono un linguaggio che esprime i valori che anche la cultura religiosa insegna riguardo la natura, le fonti dell'autorità sociale, gli scopi della vita. I codici alimentari servono, dunque, all'autodefinizione di un gruppo religioso, contribuendo a stabilire il modo in cui esso è percepito all'esterno; in questo senso, essi servono a definire i confini della sua etnicità e a costruire la sua identità. Cfr. G. FILORAMO, *A tavola con le religioni*, in *Daimon*, 2014, pp. 18-19.

rare contrapposizioni o discriminazioni, è diventata, in modo naturale, una nuova sfida per il pacifico ‘vivere insieme’ anche per l’ordinamento italiano.

In questo senso, si è posta la questione dell’individuazione degli strumenti più idonei per l’adozione di soluzioni proporzionate e ragionevoli, in grado di contemperare la realizzazione di una forma specifica del diritto di libertà religiosa, qual è l’osservanza delle regole alimentari poste da un dato movimento spirituale, con il rispetto dei principi di eguaglianza, laicità e distinzione degli ordini, assunti come costitutivi della nostra democrazia costituzionale².

Nello stesso senso anche F. MANTA, D. MORRONE, R. ROMA, A. D’AMICO, F. ALICINO, *Alimentazione e sostenibilità: l’influenza delle religioni*, in *L’etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, Milano, 2023, p. 251, ove si rileva come i testi sacri delle principali religioni monoteiste (ovvero, la Bibbia, il Talmud e il Corano) siano disseminati di indicazioni e prescrizioni alimentari connesse a circostanze celebrative (le feste comandate) o all’espiazione dei peccati e delle pene (in prossimità delle celebrazioni). Ciò sia a fini eminentemente religiosi, per proporre una precisa configurazione di sé all’esterno, ma anche – sempre in stretta connessione agli intenti identitari spirituali – con l’obiettivo di proporre indicazioni di una corretta alimentazione legata al benessere e all’integrità fisica (come nel caso della ridotta consumazione di proteine animali successivamente al periodo della quaresima pasquale) o all’esigenza di far fronte a possibili condizioni climatiche sfavorevoli per una ottimale conservazione dei cibi (com’è, per esempio, per il divieto del consumo della carne suina per i musulmani).

² Va rilevato come il tema della laicità dello Stato e della distinzione degli ordini si presenti, tuttora, controverso nel nostro assetto ordinamentale, ove, accanto alla regola della separazione tra la sfera civile e quella religiosa, operano anche il principio costituzionale della regolamentazione pattizia dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni confessionali ed il principio (non solo precipuamente costituzionale) della loro collaborazione. Una realtà giuridica e di fatto nella quale Parlamento e Governo si misurano, sempre più di frequente, con una presenza sul territorio delle gerarchie e delle istituzioni della Chiesa di Roma non comparabile con quella esistente in nessun altro Paese di tradizione cattolica. Così, la ‘distinzione degli ordini distinti’ stenta ad inverarsi come aspetto specifico (ma anche naturale) della distinzione tra diritto e morale, tra politica e religione, tra foro interno e foro esterno, come elementi qualificanti dell’eredità della cultura laica moderna. In questo senso G. CASUSCELLI, «Ratione conscientiae»: (in)distinzione degli ordini e frontiere mobili nei rapporti Stato-Chiese?, in *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICOZZA, G. RIVETTI, Milano, 2007, pp. 33-39.

L'interazione delle regole alimentari religiose con l'ordinamento giuridico statale richiede una loro complessiva classificazione che si potrebbe definire partendo da alcune connessioni che vengono a svilupparsi tra l'alimentazione e la cultura³, prima, e tra il cibo, il suo consumo, la sua produzione e, da ultimo, la distribuzione dei beni alimentari. Tenendo conto di questi collegamenti e, ovviamente, del rilievo sociale dei bisogni religiosi dei consociati, è possibile giungere ad una sintesi delle principali prescrizioni alimentari a base confessionale, utile per una sistematizzazione di esse negli attuali assetti economici e giuridici della realtà italiana⁴.

Iniziando dal rapporto esistente tra gli alimenti e il loro consumo, nel momento in cui si considera questa specifica relazione, è possibile individuare due categorie di regole alimentari religiose. In riferimento alla prima, di tipo più convenzionale, vengono in rilievo le proibizioni di consumo di specifici alimenti (divieti oggettivi) o gli obblighi di astensione dall'assunzione del cibo in particolari periodi dell'anno (divieti temporali)⁵. Nella seconda tipologia rientrano, inve-

³ Come accennato in riferimento all'esperienza religiosa, il cibo è cultura quando si consuma perché l'Uomo, pur potendo mangiare di tutto, o forse proprio per questo, in realtà, sceglie il proprio cibo con criteri legati sia alle dimensioni economica e nutrizionale del gesto che a valori simbolici, di cui il cibo stesso è investito. Attraverso questi percorsi il cibo si configura come elemento decisivo dell'identità umana e della sua caratterizzazione culturale, configurandosi come uno dei più efficaci strumenti per comunicarla. Cfr. M. DI GIACINTO, *Per una storia del rapporto tra alimentazione e diversità culturali*, in *Studi sulla formazione*, 2012, 2, p. 179.

⁴ A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, D. MILANI, *Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Europa*, in *A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione*, a cura di G. COLOMBO, Milano, 2016, pp. 103-107.

⁵ L'importanza a livello spirituale delle proibizioni di carattere alimentare è ben evidente nelle religioni monoteistiche, ove tali divieti sono ispirati da una legge di natura trascendente che, per il suo sottrarsi alla naturale fallibilità degli esseri viventi, conferisce ai precetti religiosi una maggiore capacità di diffusione e, in particolare, di sopravvivenza rispetto all'azione erosiva del tempo. Ciò in quanto, in linea di principio, agli uomini è data la possibilità di interpretare la legge divina, ma non di cambiarla. Sul punto F. ALICINO, *Alimentazione sostenibile fra menù teologici e teodicee secolarizzate*, in *L'etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, cit., p. 92.

ce, tutte le prescrizioni alimentari religiose legate alla consumazione rituale del cibo, costituenti un insieme nel quale convergono le più varie indicazioni di matrice spirituale. Ovviamente, la differenziazione tra i due generi di regole ha la sua importanza, nella misura in cui le prescrizioni della prima categoria possono essere, in linea di massima, collocate tra le semplici pratiche religiose e quelle afferenti alla seconda categoria, in quanto legate agli aspetti più rituali dell'esperienza spirituale, possono essere destinatarie di una particolare attenzione nel novero delle tutele (apprestate dall'ordinamento nazionale e sovranazionale) a beneficio del diritto di libertà religiosa⁶.

In posizione intercalare tra l'attività di consumo e quella di produzione degli alimenti va collocata la specifica funzione di preparazione del cibo. L'afferenza delle relative prescrizioni alimentari religiose alla prima o alla seconda delle due menzionate dinamiche dipende dalla concreta operatività di queste indicazioni, che prendono vita come norme di riferimento per i singoli fedeli. Così esse possono essere, correttamente, inquadrate nella prospettiva del consumo del cibo, ma anche fungere da direttive per la elaborazione degli alimenti in conformità alle regole (ad esempio, *kosher* o *halal*) poste da uno specifico orientamento fideistico, favorendo una applicazione delle regole alimentari religiose anche per ciò che attiene alle attività di produzione degli alimenti. Facendo affidamento su tale specificazione, può più chiaramente comprendersi il tipo di rapporto esistente tra dettami confessionali e metodiche di elaborazione del cibo, dato che in esse vanno considerate le prescrizioni alimentari religiose attuabili nella dimensione del consumo dei prodotti destinati al nutrimento dei *cives fideles*. Tali indicazioni si presentano in una forma peculiare quando vengono considerate nell'ambito delle azioni industriali miranti al confezionamento degli alimenti nel rispetto delle indicazioni di una specifica corrente religiosa.

⁶ A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, a cura di A.G. CHIZZONITI e M. TALLACCHINI, Tricase (Le), 2010, p. 21.

Così, vengono in rilievo le regole concernenti la macellazione rituale, l'allevamento di una specifica tipologia di bestiame o il bando della preparazione di alcuni alimenti.

Un'ultima connessione, come si è accennato, attiene alle attività di distribuzione e di commercializzazione di prodotti rispettosi delle regole alimentari religiose. In questo caso, si è di fronte ad un ambito connesso con la lavorazione industriale degli alimenti, interessante in modo indiretto le prescrizioni religiose, dato che esso concerne, perlopiù, quelle indicazioni che permettono di riconoscere il soddisfacimento delle norme confessionali ricorrendo all'impiego di appositi marchi. Attraverso di essi, si dispone di termini indicativi del rispetto di statuizioni religiose, rappresentando, in modo evidente, la conformità dei prodotti a dette prescrizioni⁷.

Da quanto detto finora, può trarsi la consapevolezza per cui i soggetti interessati dalle regole alimentari religiose possano essere, a seconda delle circostanze, differenti. Innanzitutto, i fedeli per quanto concerne la dimensione del consumo del cibo, i soggetti protagonisti delle attività di elaborazione degli alimenti in riferimento alla fase di produzione e, da ultimo, i responsabili delle pubbliche funzioni per ciò che attiene al momento della distribuzione. Peraltro, proprio il ruolo dei decisori politici appare essere di una certa importanza nel momento in cui le prescrizioni religiose, al di là della loro operatività nella coscienza dei singoli *cives fideles*, possano rilevare nell'ordinamento civile, con la conseguente esigenza del loro misurarsi rispetto alle indicazioni poste a tutela della libertà religiosa e a disciplina dei rapporti con le organizzazioni confessionali⁸. Da questo punto di vista, le regole alimenta-

⁷ F. LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 143-154; L. SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, Trieste, 2016, pp. 11-12.

⁸ L'azione dei responsabili delle pubbliche funzioni può declinarsi, come si vedrà, o nella sola garanzia che nessuna norma o attività della pubblica amministrazione vieti al singolo di conformare la propria dieta alimentare alle prescrizioni confessionali (tutela negativa) o che, a questa guarentigia, si aggiunga anche un'azione positiva statale tesa a promuovere ed agevolare il concreto adeguamento del cittadino/fedele al proprio regime alimentare religioso (tu-

ri religiose potranno assumere una collocazione significativa nel sistema giuridico vigente, con la previsione anche di un apparato sanzionatorio *ad hoc* (dotato di obblighi e proibizioni), laddove una specifica corrente confessionale si contraddistingua per una forte capacità di pressione sociale. Diversamente, in assetti sociali caratterizzati per una accentuata separazione tra l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili, le prescrizioni alimentari religiose potrebbero non avere alcun rilievo giuridico, finendo per l'essere confinate nell'eventuale mera liceità e per l'essere affidate alla libera discrezionalità di scelte dei singoli consociati.

Da ultimo, non va dimenticato che le regole alimentari poste da alcune confessioni religiose, ove prevedano particolari processi di produzione e di preparazione del cibo, si prestano ad influenzare sia le scelte imprenditoriali delle aziende operanti nel settore agro-alimentare che gli orientamenti dei soggetti impegnati nella ristorazione. Peraltro, al di là delle evidenti ricadute nei mercati della produzione e della distribuzione alimentare, lo sfruttamento commerciale delle tradizioni culinarie religiose sta diventando una straordinaria opportunità di crescita economica. Non può negarsi che attirarsi i favori delle numerose comunità religiose può significare, per gli operatori commerciali, l'apertura di un mercato avente, almeno potenzialmente, dimensioni enormi e possibilità di sviluppo ancora inedite⁹.

tela positiva). In entrambi i casi si porrà per i pubblici poteri l'assolvimento di un compito molto delicato, con la definizione di una posizione di soddisfacente equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Cfr. A.G. CHIZZONITI, *Cibo, religione e diritto*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, a cura di A.G. CHIZZONITI, Tricase (Le), 2015, p. 58.

⁹ Beni, servizi e prodotti alimentari, nel momento in cui sono chiamati a rispondere ad esigenze legate a precetti religiosi, vanno inesorabilmente ad incidere sul profilo dei consumi per l'utente nonché su quello produttivo ad opera degli imprenditori, i quali dovranno mostrarsi sempre più pronti a soddisfare le svariate richieste poste. Il rispetto dei canoni religiosi, proponendosi come un forte fattore condizionante le dinamiche dell'economia, sta determinando anche lo sviluppo di nuovi mercati, contribuendo al dinamismo dei commerci e alla crescita degli indici nazionali di ricchezza dei Paesi più industrializzati. Cfr. A. VALLETTA, *Canoni religiosi e modelli finanziari: argini alla crisi e sostegno allo sviluppo economico*, in *Libertà di espressione e libertà religiosa in*

2. *Regole alimentari religiose e strategia costituzionale di politica ecclesiastica*

Come si è anticipato, il rilievo e la portata delle prescrizioni alimentari religiose nell'ordinamento civile – al di là del grado di adesione ad esse da parte del singolo fedele – appaiono essere influenzati, in modo non trascurabile, tanto dallo specifico assetto assunto dalle relazioni tra i pubblici poteri e le organizzazioni confessionali quanto dalla misura di effettiva libertà religiosa garantita ai *cives fideles*. Oltre a ciò, vanno anche adeguatamente valutate le implicazioni indotte dal radicamento sociale, più o meno risalente nel tempo, di alcune comunità spirituali contraddistinte da significative percentuali di appartenenza formale. Sotto questo profilo, non può negarsi come, da circa un trentennio, la sostanziale fine del monopolio confessionale cattolico (solo temperato dalle concorrenti presenze numeriche di altre esperienze religiose¹⁰) e l'affermarsi di una decisa caratterizzazione in senso multiculturale della società italiana abbiano contribuito a

tempo di crisi economica e di rischi per la sicurezza, a cura di F. DAL CANTO, P. CONSORTI, S. PANIZZA, Pisa, 2016, p. 335. In questo senso anche A. FUCILLO, *Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, religioni, mercati*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., pp. 40-48, il quale evidenzia la necessità uno sforzo del giurista, unitamente a quello di altri operatori delle principali scienze sociali, finalizzato ad individuare gli strumenti tecnici che possano correttamente dimensionare, ed allo stesso tempo, tutelare, sia il bisogno di soddisfare il proprio diritto alle scelte alimentari, quale esercizio concreto del diritto fondamentale alla libertà religiosa, che la corretta collocazione del cibo nel mercato in generale e in quello specifico degli alimenti prescritti dai gruppi spirituali.

¹⁰ Nonostante la presenza di un pluralismo religioso diffuso, le attuali esperienze confessionali acattoliche non sembrano capaci di esercitare una forza di condizionamento politico e sociale pari a quello della Chiesa di Roma. Quest'ultima, ad onta del tramonto del suo pregresso monopolio nella scena sociale nazionale, sta dimostrando di sapersi avvalere delle opportunità offerte dalla forma democratica dello Stato, «(...) giovandosi dei suoi valori e approfittando dei suoi limiti, cercando di sfruttarne gli aspetti problematici ed inserendosi nei processi di trasformazione, collaborando quando merita e rivendicando la separatezza se deve difendere i propri principi o sostenere i propri interessi non sempre di natura strettamente religiosa». Così L. ZANNOTTI, *La sana democrazia. Verità della Chiesa e principi dello Stato*, Torino, 2005, p. 78.

mutare l'approccio dell'ordinamento statale nel far fronte alle nuove esigenze poste per il concreto invero del diritto fondamentale di libertà religiosa¹¹. Di ciò, con l'avvento di movimenti religiosi alquanto problematici, come nel caso dell'Islam, si è avvertito l'impatto proprio in riferimento alle regole alimentari, nella misura in cui esse hanno finito per assumere un significato tendente ad andare oltre il mero dato spirituale, al punto da configurarsi come strumenti essenziali per una rinnovata affermazione della propria identità culturale nelle terre di emigrazione¹².

Tenendo conto di questa situazione, può constatarsi che la mancanza di mezzi giuridici che possano permettere l'osservanza dei precetti alimentari religiosi da parte dei consociati tutti finisca per implementare le (già numerose) opportunità di discriminazione che si determinano come conseguenza dell'inadeguatezza dei pubblici poteri nel soddisfare le istanze identitarie delle più diverse comunità religiose ed etniche¹³. Così, l'inquadramento, nei suoi aspetti di maggior importanza, del progetto costituzionale di politica ecclesiastica può risultare utile per collocare in esso l'importanza delle

¹¹ G. CASUSCELLI, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. FUCILLO, Torino, 2008, pp. 61-65.

¹² F. ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova, 2011, pp. 30-33, rileva come la conservazione della propria anima identitaria sia particolarmente importante per le comunità immigrate di fede islamica che, di fronte ad una pur moderata accettazione pubblica delle proprie istanze di visibilità culturale, potrebbe partecipare all'affermazione di un approccio normativo equilibrato del costituzionalismo. Ovvero, si creerebbero le condizioni di dinamiche favorevoli al superamento degli steccati ideali e religiosi che, spesso, si sono interposti nel rapporto tra Occidente e mondo musulmano.

¹³ Va ricordato che la dimensione della religione come 'fatto sociale' è recepita dalla nostra Costituzione, che pone le religioni e le loro esperienze aggregative di più diverso tipo e livello, prima ancora che le Chiese con i loro apparati organizzativi, in una prospettiva dinamica, partecipativa, pluralista, assegnando ad esse un precipuo valore sociale e solidaristico, consentendone, con equilibrio, la soddisfazione delle istanze di carattere identitario. Cfr. A. MANTINEO, *Diritto, società e religione. I settant'anni nell'Italia repubblicana*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, a cura di P. CONSORTI, Pisa, 2019, p. 58.

regole alimentari di matrice spirituale e per comprenderne le prospettive di soddisfacimento a livello ordinamentale.

Le direttive costituzionali che offrono fondamento al disegno di disciplina del fenomeno religioso definiscono, com'è ben noto, una tavola di valori che annovera, accanto al diritto fondamentale di libertà religiosa, il principio di distinzione degli ordini e di autonomia confessionale, il principio di bilateralità e quello d'uguaglianza. In questa architettura, la centralità del diritto di libertà religiosa, enunciato nell'art. 19 della Carta e nei numerosi atti internazionali sui diritti fondamentali sottoscritti dall'Italia, protegge l'esercizio di tale diritto inalienabile tanto in forma individuale che associata attraverso la garanzia di una serie di facoltà. In questo novero, va, sicuramente, inserita quella di porre in essere quelle pratiche religiose che permettono ai *cives fideles* di conformare i propri comportamenti alle regole e alle determinazioni poste dal credo di appartenenza¹⁴. La stessa disposizione costituzionale prevede alcune limitazioni (in realtà molto esigue e delimitate) al libero esercizio del diritto di libertà religiosa, restringendone il raggio di applicazione nella sola ipotesi di riti contrari al buon costume¹⁵. In questo senso, ben può dirsi che l'art. 19 si presti ad offrire una garanzia negativa in tema di regole alimentari religiose, realizzando un'azione di tutela da ogni atto (pubblico o privato) che interdica l'adozione delle personali determinazioni di ciascuno in relazione alle prescrizioni dietetiche fissate dal movimento confessionale di riferimento.

In tale prospettiva va letta la connessione del diritto di libertà religiosa con il principio d'uguaglianza fissato, in forma generale, dall'art. 3 della Carta costituzionale in una ar-

¹⁴ M. PARISI, *Brevi riflessioni su regole alimentari e diversità religiose nella configurazione pluralistica dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Annali del Dipartimento Giuridico dell'Università del Molise*, 23, 2022, p. 54.

¹⁵ Sicuramente più vigorose sono le restrizioni fissate dall'art. 9 Cedu, che, al secondo comma, prevede come costrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo «[...] quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

ticolazione duale: quella negativa e formale, di cui al comma primo, che riconosce sia ai singoli che alle formazioni sociali pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione – tra l'altro – di razza e di religione¹⁶; quella positiva e sostanziale, di cui al comma secondo, attraverso cui la Repubblica è tenuta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana¹⁷. Il nesso tra le previsioni dell'art. 3 e quelle dell'art. 19 della Costituzione può essere ben percepito nel momento in cui si tiene conto del contributo fornito dall'esperienza religiosa genericamente intesa al perfezionamento della persona umana¹⁸, che può legittimare ragionevolmente

¹⁶ Va sottolineato come il nesso tra libertà religiosa ed uguaglianza non possa non essere basato sul riconoscimento del valore centrale del principio di dignità della persona umana. Solo in tal modo potrebbe essere possibile evitare che le inevitabili differenziazioni identitarie vengano a trasformarsi in fattori di esclusione o in cause di discriminazione. Cfr. G. ROLLA, *La libertà religiosa in un contesto multiculturale*, in *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, a cura di E. CECCHERINI, Milano, 2012, p. 99.

¹⁷ Ben può dirsi che l'art. 3 della Carta costituzionale si presti a promuovere l'universalismo dell'uguaglianza, in una prospettiva in cui si valorizzano le differenze positive e l'uguaglianza di godimento dei diritti fondamentali ai fini del massimo sviluppo della persona umana. Le diversità sono tutelate e sostenute, così da evitare qualsiasi tendenza all'omologazione, alla rimozione o alla distruzione delle differenze stesse che vengono a costituire le varie identità delle persone e che sono destinate a convivere tra loro in modo ragionevole. Si veda N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Uguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, 2012, pp. 52-53.

¹⁸ La religiosità è apprezzata dall'ordinamento come comportamento umano avente forza propulsiva, che contribuisce alla promozione della persona e al progresso materiale e spirituale della società. Le specifiche identità religiose sono ritenute liberamente e lecitamente portatrici di un proprio statuto etico, che informa complessivamente i comportamenti della persona e che non trae origine dalla legalità statale. Tuttavia, va anche detto che la religiosità dell'Uomo può essere tutelata nei limiti della sua coerenza o non contrasto con i valori e principi costitutivi della comunità statale. Tale ostacolo, infatti, trae origine dal principio solidaristico per cui la legittima espressione del proprio sentire non potrebbe mai ledere l'analoga identità altrui e dovrebbe inserirsi nel progetto di progresso del Paese. Si veda V. Tozzi, *La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2014, 35, 10 novembre 2014, pp. 11-12.

l'applicazione del principio di uguaglianza sostanziale anche alla tutela della libertà di religione¹⁹.

L'individuazione delle azioni concrete da esperire ai fini della realizzazione dell'accennata tutela positiva, tuttavia, potrebbe risultare non particolarmente agevole, in quanto le attività ritenute, a seconda dei casi, più opportune si esporrebbero ad essere considerate come misure discriminatorie 'alla rovescia'²⁰. Inoltre, nell'ipotesi in cui a beneficiare, in forma diretta, degli interventi di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale posti ad impedimento dello sviluppo della personalità umana fosse un'organizzazione confessionale, potrebbero anche integrarsi gli estremi per una violazione del comma primo dell'art. 8 della Carta. Ciò in quanto, quest'ultima disposizione, pur prestandosi ad offrire una eguale misura di libertà dinanzi alla legge a tutte le confessioni religiose, va letta nella prospettiva di garanzia del di-

¹⁹ Tuttavia, numerose difficoltà all'inveramento di questa fisiologica relazione derivano dall'assetto, assunto nell'ultimo trentennio, dal sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano che, nei suoi tratti fondanti (ovvero, il pluralismo, la laicità, la stessa libertà di religione) si dibatte tra l'esigenza di porre termine alle discipline discriminatorie, vecchie e nuove, e di non compromettere, anche solo potenzialmente, il regime di favore assicurato alle confessioni che hanno usufruito dello strumento pattizio e, in questo quadro, la posizione 'dominante' garantita alla Chiesa cattolica. Cfr. G. CASUSCELLI, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., pp. 70-74.

²⁰ Con l'espressione 'discriminazioni alla rovescia', coniata nel diritto comunitario, viene indicato il fenomeno consistente in una situazione di difficoltà vissuta dai soggetti che si trovano a subire le conseguenze discriminatorie generate da misure di vantaggio poste a beneficio di alcune particolari categorie di consociati. Tali interventi 'di favore' (come potrebbero essere quelli verso una specifica religione o, in genere, le azioni positive considerate in senso lato) vengono, di regola, consentiti e giudicati coerenti con la legislazione eurounitaria e con il complessivo sistema costituzionale italiano (in virtù della previsione del comma secondo dell'art. 3 Cost.). Tuttavia, la loro adozione va considerata in una prospettiva derogatoria del principio di eguaglianza formale, esigendo, di conseguenza, un'attenta valutazione delle misure assunte, al fine di conciliare le necessità dei soggetti svantaggiati con le legittime aspettative dei consociati non beneficiati da azioni per essi specificamente individuate. Cfr. M. AINIS, *Azioni positive e principio d'eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, p. 597 ss.; S. AMADEO, G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale e le discriminazioni alla rovescia*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, p. 1221 ss.

ritto alla diversità delle stesse, nel limite della non irragionevolezza dei trattamenti differenziatori²¹. Pertanto, l'adozione di interventi finalizzati a promuovere il rispetto delle prescrizioni alimentari religiose in favore dei soggetti presenti nei cosiddetti 'luoghi di restrizione' (come gli ospedali, le caserme o le carceri) o fruitori delle mense scolastiche ed aziendali andrebbe valutata in una positiva logica di implementazione del diritto fondamentale di libertà di religione.

La relazione tra quest'ultimo e il principio di eguaglianza sostanziale è evidentemente determinante per un corretto inquadramento del rilievo giuridico civilistico delle regole alimentari religiose, ma essa va analizzata tenendo conto anche dei vincoli derivanti dal condizionamento, esercitato a livello ordinamentale, dai principi di distinzione degli ordini e dell'autonomia confessionale (di cui al primo comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 8 della Carta) e di bilateralità pattizia (di cui al secondo comma dell'art. 7 e al terzo comma dell'art. 8 del testo costituzionale²²).

Con l'enunciazione del principio della separazione degli ordini, anche se a mezzo di formule differenti per la Chiesa e per le altre organizzazioni confessionali, i pubblici poteri hanno voluto fissare la propria incompetenza rispetto alle questioni di natura spirituale, conferendone funzioni e responsabilità di governo ai singoli ordinamenti religiosi, liberi di fissare regole e prescrizioni nella massima autonomia. Infatti, tale principio, richiamato sia nell'accordo di revisione

²¹ M. PARISI, *Uguaglianza nella diversità. Identità religiose e democrazia costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2018, 19, p. 7.

²² Va ritenuto utile evidenziare che, pur considerando le peculiarità del quadro storico in cui hanno avuto la loro genesi le disposizioni costituzionali relative a questi principi, è possibile, in ogni caso, proporre una interpretazione di entrambe le norme che, nel rispetto degli originari intendimenti del legislatore costituente, risulti essere pragmatica e sostenibile per l'appagamento delle necessità sociali dell'epoca contemporanea. In questo senso, in diverse occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha inteso operare, contribuendo a sanare asimmetrie e tendenze ad applicazioni eterodosse del dettato della Carta. Si veda N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *30 anni di laicità dello Stato: fu vera gloria?*, a cura di A. CARDONE e M. CROCE, Roma, 2021, pp. 50-53.

concordataria del 1984 che in tutte le Intese fino ad oggi concluse con le rappresentanze confessionali acattoliche, ha avuto il suo inveramento nel riconoscimento del diritto di autorizzazione delle Chiese e della illegittimità di ogni forma di intervento dello Stato nell'ordine spirituale²³.

Contestualmente, l'architettura di base del diritto ecclesiastico italiano trova, come si è accennato, un suo importante riferimento nel principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni confessionali possono essere definiti in via bilaterale, a mezzo di accordi da attuarsi, poi, con l'ausilio di specifici strumenti normativi (ovvero, le leggi di esecuzione per i Concordati con la Chiesa cattolica e le leggi di approvazione per le Intese con i gruppi acattolici). Si è di fronte ad un indirizzo costituzionale di politica ecclesiastica che può essere letto in sintonia con il principio della distinzione degli ordini e con l'impegno dei pubblici poteri a non ingerire nelle questioni di carattere spirituale, atteso che la tutela statale della libertà religiosa non implica, necessariamente, l'assenza di forme istituzionali di raccordo tra le potestà civili e le organizzazioni confessionali chiamate a mediare le 'esigenze di sacro' dei consociati che si riconoscono nelle indicazioni e nella filosofia di vita da esse proposti²⁴.

²³ Il principio della distinzione dell'ordine delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa, sottovalutato o negletto da buona parte della dottrina fino al momento della riformulazione degli accordi con la Chiesa cattolica e alla prima fase di attivazione dello strumento dell'Intesa, deve essere riferito a tutte le organizzazioni confessionali in quanto esso caratterizza, in modo essenziale, il supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato (conformemente agli indirizzi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 334 dell'8 ottobre 1996). La separazione degli ordini opera in una duplice direzione: come divieto di reciproche ingerenze negli affari 'interni' e come divieto di commistione (anche parziale) dei rispettivi apparati di governo (legislativi, giurisdizionali e amministrativi). Il principio della distinzione tra 'ordini distinti' altro non è che un aspetto della distinzione tra diritto e morale, tra politica e religione, tra foro interno e foro esterno, costituenti aspetti specifici dell'eredità della cultura laica moderna. Cfr. G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007, 2, pp. 11-13.

²⁴ Si pensi a come, in diverse situazioni, sia necessario considerare o, addirittura, recepire indicazioni e disposizioni di matrice confessionale. Così come,

Tuttavia, la formulazione in sede costituzionale del principio di bilateralità, in origine necessitata sia dal clima politico-sociale del Paese alla fine del secondo conflitto mondiale che dal rilievo storico della tradizione concordataria italiana²⁵, al giorno d'oggi potrebbe essere opportunamente utilizzata per la valorizzazione normativa del *quid proprium* delle singole realtà confessionali²⁶. Ciò, però, nella misura in cui non si ritenga che l'interesse dello Stato alla realizzazione della libertà religiosa debba concentrarsi solo nell'inveramento del principio pattizio, trascurando l'appropriatezza di interventi unilaterali dei pubblici poteri, finalizzati a concretare, quanto all'ambito religioso, specifiche ipotesi di implementazione della declinazione in senso sostanziale dell'egualianza²⁷.

in altri casi, per una puntuale ed efficace disciplina di alcune questioni afferenti diritti ed interessi dei *cives fideles* e delle organizzazioni confessionali, risulti necessario fruire di canali di contatto tra i responsabili delle pubbliche funzioni e i rappresentanti delle Chiese. In questo senso, il caso del matrimonio religioso produttivo di effetti civili costituisce un esempio emblematico dell'utilità del sistema pattizio.

²⁵ A. MANTINEO, *Diritto, società e religione. I settant'anni nell'Italia repubblicana*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, cit., p. 63.

²⁶ A testimonianza di ciò si può tenere mente alle Intese di ultimissima generazione che hanno determinato un apprezzabile ampliamento del pluralismo confessionale e della contestuale soddisfazione delle istanze peculiari avanzate da gruppi religiosi eterodossi. Una estensione del pluralismo che si è concretata in modo significativo più dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dato che, con la stipula degli accordi più recenti, si sono progressivamente attratte nell'area pattizia alcune organizzazioni confessionali di matrice non occidentale, ovvero non riferibili al ceppo giudaico-cristiano che aveva costituito il nucleo iniziale delle religioni destinarie di una Intesa con il Governo. Si pensi, sotto questo profilo, al caso della Soka Gakkai che si caratterizza per l'essere parte di una tradizione religiosa (quella buddista) già coinvolta attraverso una differente rappresentanza confessionale (vale a dire, l'Unione Buddhista Italiana) nel processo di produzione bilaterale delle norme (legge n. 245 del 31 dicembre 2012). Sul punto N. FIORITA, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose*, in *Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata*, a cura di E. CECCHERINI, L. DE GREGORIO, Tricase (Le), 2018, p. 24.

²⁷ Purtroppo, nell'ultimo trentennio, si è registrata la tendenza all'assunzione «(...) della contrattazione come forma nomopoietica *standard* della disciplina giuridica statale dei rapporti tra lo Stato e i gruppi religiosi. In realtà, il sistema delle relazioni bilateralmente convenute costituisce una particolare

Così, il *focus* problematico che appare opportuno sciogliere attiene all'individuazione della strategia di intervento più adeguata, optando tra quella di natura pattizia o di carattere unilaterale. Tenendo in debita considerazione sia gli aspetti positivi che le criticità insiti nel sistema della legislazione bilateralmente convenuta, potrebbe essere utile proporre un ripensamento di alcuni suoi aspetti alla luce delle esigenze di gestione dell'attuale assetto sociale fortemente plurale, che prescinderebbero dal ricorso al modulo pattizio²⁸. Proprio la

modalità di attuazione della libertà solo per determinati movimenti spirituali, come segmento della più ampia e generale garanzia, sancita senza limitazioni formali di sorta, a beneficio di tutte le formazioni sociali religiose, nell'art. 19 della Carta costituzionale. Difatti, non tutte le esigenze di carattere spirituale che vengono a manifestarsi socialmente necessitano di regolamentazioni contrattate con il potere centrale dello Stato, laddove la Repubblica, ovvero l'intero insieme delle componenti istituzionali e sociali del Paese, è impegnata a garantire a tutti (singoli e movimenti aggregativi), e non solo alle organizzazioni confessionali ritenute discrezionalmente meritevoli di un accordo, il più ampio godimento dei diritti in materia religiosa». La tendenza a privilegiare il ricorso allo strumento pattizio, sfortunatamente, si è prestata a «[...] proporre una visione caricaturale della legislazione bilateralmente convenuta, che, invece di essere utilizzata per la tutela delle specificità identitarie di ogni confessione (altrimenti non soddisfatte a mezzo di disposizioni normative generali) è stata piegata alla standardizzazione sul *format* concordatario quanto alle scelte di merito compiute. Un esito che è distonico rispetto all'obiettivo costituzionale di proporre, nei limiti del *quid proprium* confessionale, una disciplina originale e sempre nuova, destinata a non trovare uno specifico precedente in normative preesistenti o ad essere ricondotta a schemi e moduli tipizzati». Così M. PARI-SI, *Crisi o ridefinizione del sistema di coordinazione tra Stato e Chiese nella logica costituzionale di garanzia del pluralismo religioso?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2019, 1-2, pp. 111-112.

²⁸ Nell'attuale contesto sociale fortemente pluralizzato dal punto di vista etico e culturale, in riferimento alla specifica dimensione della libertà religiosa, va detto che l'effettività della protezione del diritto al cibo religiosamente orientato dipende, in gran parte, dall'individuazione di regole di matrice spirituale dotate di una certa 'oggettività'. Ovvero, di regole in grado di presentare il requisito della necessità e, dunque, di identificarsi con il nucleo centrale ed essenziale del diritto fondamentale di libertà religiosa costituzionalmente garantito. Ci si riferisce a regole di fatto poste ed amministrate da autorità religiose capaci di interloquire positivamente con i poteri pubblici. Tuttavia, questo modello, che si basa sul rapporto tra piramidi ordinamentali, è messo oggi duramente alla prova dalla secolarizzazione interna ai gruppi religiosi. Una tendenza che si presta anche a determinare una vera e propria polverizzazione comunitaria, tale da rendere incerte le stesse idee moderne di religione e di

materia delle regole alimentari religiose si presterebbe a consentire la definizione di modalità operative – per il soddisfacimento delle diverse esigenze di libertà dei singoli e dei gruppi – che possano essere rispettose dei citati principi di eguaglianza, di bilateralità e di laicità dello Stato, nella logica dei rapporti tra essi tracciata dalla Corte costituzionale negli ultimi trent'anni.

3. *Scelte legislative statali e libertà di religione*

Nel nostro ordinamento giuridico, che si caratterizza – sempre di più – per una significativa ipertrofia normativa, le disposizioni aventi ad oggetto il tema delle regole alimentari religiose risultano essere numericamente alquanto contenute. Tuttavia, esse costituiscono prove evidenti della dinamicità e della eterogeneità delle fonti del diritto ecclesiastico contemporaneo, costituito sia da norme di origine pattizia ed unilaterale che da disposizioni adottate dagli enti periferici dello Stato ad esito di momenti di collaborazione con le organizzazioni confessionali presenti a livello territoriale locale. Non si è, quindi, di fronte ad interventi di disciplina normativa aventi il carattere della organicità e legati ad un preciso indirizzo di politica ecclesiastica. Ciononostante, le disposizioni vigenti possono essere ritenute interessanti ai fini di una disamina della loro coerenza con l'attuale architettura costituzionale in tema di libertà fondamentali²⁹ e delle ulteriori prospettive di progresso dell'ordinamento giuridico

confessione religiosa come realtà ordinamentali ben definite ed universalmente rappresentative. Conseguentemente, la progressiva diversificazione delle istanze di cibo religiosamente orientato, improntate alla più grande e variabile soggettività precettistica, sia individuale che collettiva, ha finito per moltiplicare le richieste rivolte e i potenziali interlocutori dei pubblici poteri. Al riguardo si veda A. FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 2016, 15, p. 9.

²⁹ A.G. CHIZZONITI, *Il rispetto delle regole alimentari nella società multiculturale: una nuova prova per la laicità*, in *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, a cura di R. COPPOLA e C. VENTRELLA, Bari, 2012, p. 390.

nel cammino di realizzazione delle esigenze di miglioramento della persona umana.

In questo senso, le disposizioni relative alla macellazione rituale possono essere considerate emblematiche dell'approccio conferito al tema delle statuizioni alimentari religiose. Con la legge n. 439 del 2 agosto 1978, attuando la direttiva comunitaria n. 74/577 del 18 novembre 1974 in materia di stordimento degli animali prima della macellazione, si è stabilita, all'art. 4, l'autorizzazione di peculiari metodi di lavorazione della carne, in osservanza di riti religiosi, sulla base dell'emanazione di un Decreto del Ministro della Sanità di concerto col Ministro dell'Interno. Al fine di dare esecuzione al citato art. 4, si è proceduto all'emanazione del Decreto interministeriale dell'11 giugno 1980 (*Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico*), sui cui contenuti di merito può essere utile proporre qualche riflessione.

Il provvedimento presenta una notevole rilevanza a partire dalla consueta iniziale presentazione delle giustificazioni, in cui, al di là delle indispensabili segnalazioni normative, viene operato un chiaro richiamo alle rivendicazioni dei gruppi confessionali interessati (ovvero, l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e il Centro Islamico Culturale d'Italia³⁰), con una esplicita menzione della natura giuridica ad essi riconosciuta e l'utilizzo in loro favore della locuzione di 'enti morali'³¹. Oltre a ciò, è di estremo interesse il riferimen-

³⁰ Nella parte iniziale del Decreto dell'11 giugno 1980, si fa riferimento al fatto che sia l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (con nota prot. n. 1834/50 del 21 novembre 1979, indirizzata al Ministero dell'Interno) che il Centro Islamico Culturale d'Italia (con nota prot. n. 340/79.AA del 30 novembre 1979, anch'essa rivolta al Ministero dell'Interno) abbiano presentato istanza di autorizzazione a poter procedere alla macellazione degli animali, rispettivamente, secondo le modalità dei riti ebraico ed islamico.

³¹ Nel caso dell'ente rappresentativo dell'ebraismo italiano, la dizione è stata utilizzata, per la prima volta, nei Regi Decreti nn. 1731 del 30 ottobre 1930 e 1279 del 24 settembre 1931. Invece, essa, in riferimento al Centro Islamico Culturale d'Italia è stata utilizzata dal D.P.R. n. 712 del 21 dicembre 1974, con il quale si è conferita personalità giuridica civile a questo importante organismo associativo musulmano.

to ad un'ulteriore esigenza (in sé non direttamente afferente alla protezione degli interessi religiosi implicati) rappresentata dalle diverse richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine, macellate in forme religiosamente lecite nel territorio nazionale; richieste avanzate da Paesi di religione islamica non disponenti di strutture ed impianti sufficienti per la corretta lavorazione di questi alimenti.

Di seguito, le norme che compongono il provvedimento consentono la macellazione degli animali senza preventivo stordimento, eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità (art. 1), purché essa venga posta in essere ad opera di personale qualificato e del tutto capace, sulla base di un'adeguata conoscenza di merito, di dare esecuzione ai metodi rituali confessionali (art. 2, comma primo). Inoltre, si richiede che le tecniche di macellazione vengano eseguite con l'ausilio di strumenti atti ad evitare, per quanto possibile, sofferenze e stati di eccitazione eccessivi negli stessi animali³².

³² Per diverso tempo si era affermata, nell'opinione pubblica, la convinzione che la macellazione rituale, per il fatto di escludere lo stordimento degli animali (che è la regola generale posta a tutela del loro 'benessere') comportasse una loro maggiore sofferenza nelle procedure di abbattimento. Si trattava di una idea largamente diffusa, accolta dal senso comune e certamente radicata negli ambienti culturali sensibili alla tematica animalista. Probabilmente, per questo suo radicamento sociale, spesso essa è stata strumentalizzata in chiave politica contro la presenza islamica nei Paesi europei e, quindi, in Italia. In realtà, per quanto possa apparire in contrasto con la sensibilità dominante nell'ambiente culturale occidentale, la macellazione rituale islamica prevede l'uso di tecniche, strumenti e modalità di esecuzione che sono stati concepiti in funzione della loro idoneità a ridurre al minimo gli stati di agonia e di dolore, ben potendosi dire che è ad essa estranea la minima intenzione di crudeltà verso gli animali. Bisogna, infatti, considerare che la sacralizzazione dell'uccisione dell'animale è tale da conferire solennità al compimento di un atto straordinario, grave, quale il sacrificio di un essere vivente ed esprime un sentimento di rispetto per l'animale stesso, che va inteso come rispetto per la vita. Ragionando in questi termini, non deve stupire il fatto che si sia determinato un importante cambio di paradigma, tale da conquistare, progressivamente, anche una precisa legittimazione giuridica. Ne è testimonianza la modifica della nostra Carta fondamentale introdotta con legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, a mezzo della quale si è ampliato il contenuto di merito dell'art. 9, con la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. In questo modo, l'Italia è divenuta il quin-

La sintetica esposizione del contenuto del Decreto dell'11 giugno 1980 permette di effettuare alcune considerazioni in ordine al rapporto tra prescrizioni in tema di macellazione rituale e regole alimentari religiose. Innanzitutto, in modo appropriato, il provvedimento interministeriale in oggetto effettua una considerazione tacita delle indicazioni confessionali in materia alimentare, sottolineando come l'incompetenza dei pubblici poteri nelle questioni di carattere spirituale impedisca ad essi la realizzazione di azioni dirette in quest'ambito³³, benché la disciplina normativa vigente sia connessa

to Paese al mondo a prevedere la salvaguardia degli animali e dell'ambiente nella Costituzione, seguendo l'orientamento europeo derivante dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, dove si precisa che gli animali sono esseri senzienti e si riconosce loro una peculiare dignità. Per questa via, si sta affermando sempre più, anche nel nostro ordinamento, l'esigenza di bilanciare le diverse necessità confessionali e gli obblighi giuridici e morali sussistenti sia a garanzia del diritto alla libertà di religione che nei confronti degli animali.

Su questo tema, oggetto di un vivace dibattito parlamentare, con accenti critici sulla tendenza alla 'funzionalizzazione' dei diritti degli animali a quelli umani (come la riforma costituzionale sembrerebbe assecondare), si veda G. PELAGATTI, *"Libertà alimentare religiosa", macellazione halal, protezione del "benessere animale"*, in *Dirittifondamentali.it*, Rivista telematica (www.dirittifondamentali.it), 2021, 1, pp. 11-18; P. VERONESI, *Gli animali nei 'recinti' della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 3, pp. 618-619.

³³ Da questo punto di vista, deve ritenersi che il rilievo a livello costituzionale ed ordinamentale del principio di laicità impone che la religione (in generale) e le singole religioni (in particolare) non invadano la sfera istituzionale, utilizzando lo strumento del potere politico per imporre i propri dogmi sui *cives fideles*. Analogamente, però, la laicità non implica affatto che le istituzioni possano o debbano operare in modo da violare la libertà religiosa dei singoli. La forza coattiva del potere statale, in questo caso, non deve essere impiegata per reprimere gli adepti di una particolare religione, né per impedire loro l'esercizio della religione in cui credono, e neppure per favorire un orientamento fideistico su tutti gli altri o privilegiare chi professi uno specifico credo. La laicità, quindi, viene a configurarsi come una 'dottrina del limite', in un duplice senso: «[...] è dottrina che limita, poiché afferma che la religione non può penetrare nelle istituzioni, ma è anche dottrina che incontra un limite, in quanto l'azione dello Stato è vincolata al riconoscimento e alla tutela della libertà religiosa dei suoi cittadini». Così C. DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019, 1, p. 4.

a temi di natura temporale, com'è in riferimento alla commercializzazione all'estero di carne lavorata in forme religiosamente lecite. Il Decreto evidenzia, quindi, come i Dicasteri interessati procedano sulla base delle sollecitazioni di organizzazioni religiose dotate di personalità giuridica civile e, di conseguenza, in grado di poter rappresentare istituzionalmente le necessità spirituali dei propri adepti. Parimenti, vengono esplicitate, sebbene in forma tenue, le eventuali situazioni di contraddizione tra alcune prescrizioni alimentari religiose e le esigenze di benessere degli animali, con il conseguente richiamo alla necessità di individuare forme di conciliazione tra gli opposti interessi in gioco.

Ciò detto, va però notata l'assenza, quanto meno nel preambolo del provvedimento, di un riferimento netto alla salvaguardia del diritto fondamentale di libertà religiosa, al punto da dare l'impressione (confermata dall'avvenuto riconoscimento di una posizione simbolica in favore dei due principali enti confessionali dell'ebraismo e dell'islamismo italiano) della volontà di seguire una linea di disciplina normativa molto istituzionalizzata. Non va negato, tuttavia, che l'impianto generale del Decreto interministeriale del 1980, orientato a definire la regolamentazione normativa di una determinata attività sottoposta a precise indicazioni confessionali (e non tanto, in modo diretto, a favorire la realizzazione del diritto dei *cives fideles* a fruire di una specifica dimensione di libertà), non poteva non necessitare della partecipazione attiva dei soggetti istituzionalmente deputati a rappresentare i gruppi confessionali, in virtù della loro capacità di testimoniare l'osservanza delle regole poste. Così, anteriormente alla firma dei primi accordi con le confessioni religiose ai sensi del comma terzo dell'art. 8 della Carta costituzionale, con l'avvenuta cooptazione dei due citati importanti organismi confessionali nell'elaborazione del Decreto, si è provveduto ad adattare (soprattutto sotto il profilo sostanziale) le norme poi varate in una prospettiva di simultanea soddisfazione tanto del principio di separazione degli ordini quanto del principio di bilateralità.

L'attivazione dello strumento pattizio, concretatasi a partire dal 1984 nell'intento di dare invero ad una specifica sezione del progetto costituzionale di politica ecclesiastica, non ha, in seguito, innovato in modo significativo la disciplina civile delle esigenze alimentari confessionali. Solo l'adozione dell'Intesa ebraica, sottoscritta il 27 febbraio 1987 e poi approvata con legge n. 101 dell'8 marzo 1989, ha considerato il tema con due norme apposite: l'art. 6, comma secondo, ove si precisa come la macellazione eseguita secondo il rito ebraico continui ad essere regolata dal già menzionato Decreto interministeriale dell'11 giugno 1980; l'art. 7, comma secondo, in cui si stabilisce che gli ebrei appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati, degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, costretti nelle carceri godono del diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità di riferimento, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza alcun onere per le istituzioni nelle quali essi si trovano ospitati³⁴.

Anche in assenza di elaborazioni di rilievo, tuttavia, nell'accordo con l'ebraismo italiano, l'intento di ribadire la piena vigenza giuridica del Decreto del 1980 ha assunto un significato non trascurabile. In primo luogo, si è sostenuta l'importanza della macellazione rituale per le dinamiche di vita confessionale delle Comunità Israelitiche del nostro Paese, al punto che, constatata l'operatività di uno specifico intervento legislativo, si è avvertita l'esigenza di richiamare la regolamentazione civile applicabile in virtù delle implicazioni di essa con la concretizzazione del diritto fondamentale di libertà religiosa. In aggiunta a ciò, si è potenziato l'obbligo in capo alle istituzioni civili ad assicurare la realizzazione delle tecniche di macellazione rituale con modalità conformi alla legge e alle tradizioni ebraiche. Un impegno che, con la sua riproposizione in sede pattizia, viene ad essere assistito dalla copertura costituzionale conseguente alle leggi di approva-

³⁴ Come sottolineato da A.G. CHIZZONITI, *Il rispetto delle regole alimentari nella società multiculturale: una nuova prova per la laicità*, in *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, cit., p. 388, si tratta di una delle novità più significative contenute nell'Intesa ebraica.

zione delle Intese, così da non consentire modifiche o integrazioni del citato Decreto interministeriale che, eventualmente, non risultino essere in sintonia con i contenuti di merito dell'art. 6, comma secondo, dell'Intesa ebraica³⁵.

Uno degli elementi di novità che è possibile apprezzare nell'accordo con le Comunità Israelitiche è offerto, come accennato prima, dalla fissazione – a beneficio dei propri aderenti – del diritto all'osservanza delle regole alimentari ebraiche in tutte le situazioni di permanenza nelle cosiddette 'strutture obbliganti'. Tale disposizione, anche se circoscritta quanto alla sua estensione soggettiva e condizionata nella sua attuazione concreta (in quanto necessitante dell'indispensabile coordinamento tra attori civili e confessionali), ben si presta a testimoniare l'esigenza di un ampliamento della latitudine applicativa del diritto di libertà religiosa che, nell'attuale assetto sociale multiculturale e plurireligioso, può e deve comprendere, nel novero delle possibilità operative disponibili, anche l'eventuale fruizione di regimi alimentari conformi alle prescrizioni poste dal gruppo confessionale di riferimento dei singoli *cives fideles*.

Sulla scia di questa specifica formulazione pattizia è venuta ad affermarsi la più recente sensibilità ordinamentale nei confronti delle regole alimentari religiose, come testimoniato dall'approvazione del D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*) che – all'art. 11, quarto comma –, in tema di vitto giornaliero, ha stabilito che la definizione delle tabelle vittuarie debba tener conto, per quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. Di seguito, è intervenuto un primo provvedimento dell'amministrazione statale che, nel disciplinare su

³⁵ Va rilevato come un'analoga situazione non possa essere riferita alla macellazione rituale islamica che, proprio in virtù della perdurante assenza di un'Intesa tra lo Stato e le comunità di fede musulmana in Italia, in grado di recepire le richieste confessionali specifiche in quest'ambito, potrebbe subire iniziative legislative finalizzate a mutarne la disciplina civilistica o (in ipotesi estreme) anche a proibire la realizzazione delle stesse specifiche metodiche confessionali di lavorazione della carne.

base triennale le politiche migratorie, si è prestato a soddisfare alcune esigenze degli stranieri di orientamento religioso eterodosso. Ovvero, con l'adozione del D.P.R. del 13 maggio 2005 (*Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006*), nel ribadire come la religione – unitamente alle attività d'istruzione e di lavoro – sia parte del trattamento e della vita interni alle carceri, si è sottolineato come l'Ordinamento penitenziario debba permettere a tutti i detenuti la libertà di professare, di praticare e di istruirsi nella propria fede religiosa, con il conseguente dovere dell'amministrazione di predisporre gli strumenti per renderne concretamente operativo l'esercizio³⁶.

³⁶ Non può negarsi l'esistenza di una stretta connessione tra diritti fondamentali e potere amministrativo, considerati, come sottolineato dalla Corte costituzionale, nel loro essere due facce di una stessa medaglia. Infatti, l'effettività dei diritti fondamentali non può prescindere dall'esercizio della funzione amministrativa, dalla predisposizione di una compiuta ed efficiente struttura organizzativa e da una idonea erogazione dei servizi che, materialmente, concretano il godimento delle libertà inalienabili della persona umana. Nel garantire l'effettività di queste ultime, la pubblica amministrazione deve essere orientata dal principio-guida della libertà dell'individuo che, sulla base dei valori costituzionali di solidarietà e di uguaglianza, va messo in condizione, in qualsiasi contesto di vita, di conseguire il massimo perfezionamento della propria personalità. Così, l'amministrazione è chiamata a dismettere i panni del potere pubblico tradizionalmente e formalisticamente inteso, per assumere, invece, in modo pieno, il compito promozionale che la Carta costituzionale italiana impone a tutti i pubblici poteri, ai fini della valorizzazione della persona umana e della tutela dei suoi diritti fondamentali. Funzione propria dell'amministrazione pubblica che è un portato del costituzionalismo europeo contemporaneo. Cfr. A. ROMEO, *Amministrazione pubblica e diritti fondamentali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019, 19, pp. 55-57.

In questo senso pure A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, p. 112, il quale rileva come la salvaguardia e la promozione delle esigenze culturalmente caratterizzate di cui sono portatori i detenuti vengono ad incidere, in forma rilevante, sul processo di attuazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, comma secondo, Cost.) nel condizionare sia l'organizzazione che lo svolgimento delle funzioni dei poteri civili in modo da evitare il realizzarsi di discriminazioni.

In questo documento, poi, ha trovato spazio una particolare attenzione nei confronti delle organizzazioni confessionali con cui lo Stato italiano non è giunto alla stipula di patti o di accordi, com'è nel caso delle comunità di fede islamica, stabilendosi che i detenuti appartenenti ai gruppi religiosi 'non intesizzati' godano del diritto alla pratica e alla professione delle proprie convinzioni, con l'ulteriore precisazione che ai soggetti di fede musulmana venga riconosciuto il diritto al vitto e alla consumazione dei pasti dopo il tramonto nel periodo del *Ramadan*³⁷. Quest'ultima particolare indicazione, che si giustifica in virtù della forte presenza numerica della popolazione carceraria di religione islamica, può ben essere letta nell'ottica di realizzazione delle indicazioni dell'art. 19 della Carta costituzionale³⁸. Ciò appare essere confermato dallo

³⁷ Il *Ramadan* assume un significato particolare per i musulmani, poiché è il mese in cui è stato rivelato il Corano, ed è considerato un periodo di purificazione, in cui i fedeli devono osservare il digiuno, dall'alba al tramonto. Il digiuno, considerato uno dei cinque pilastri dell'Islam, inizia ogni giorno dopo un pasto particolare (detto *al-suhur*), prima dell'alba, funzionale ad affrontare la giornata di digiuno; dopo questo pasto, ci si astiene dall'assunzione di qualsiasi cibo o bevanda fino al richiamo della preghiera del *maghrib* (tramonto), quando il digiuno viene interrotto da un pasto chiamato *fatur* (alla lettera, colazione). Com'è intuibile, quello del *Ramadan* è un momento particolare per il credente islamico, in cui l'obbligo del digiuno e le rigide prescrizioni rituali ad esso connesse determinano un calo della produttività e una serie di disagi fisici dovuti alle privazioni. Per questo motivo, durante il periodo del *Ramadan* l'amministrazione penitenziaria deve provvedere al confezionamento dei pasti, al termine della loro preparazione, in modo da renderli fruibili in un momento successivo della giornata, diverso da quello in cui viene osservato il digiuno; ciò tenendo conto, altresì, della necessità di scegliere un vitto privo di alimenti che siano in contrasto con la religione islamica, per la quale è assolutamente vietato consumare carne di maiale e bere alcolici. Su queste specifiche prescrizioni alimentari islamiche si veda L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel mondo islamico*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 63-87.

³⁸ Sotto questo profilo, rileva la legge n. 354 del 26 luglio 1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), ove all'art. 26, comma primo, vengono fissate le fondamenta del complessivo sistema di relazioni tra la realtà carceraria e le religioni, con la precisazione che ai detenuti e agli internati è assicurata la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Tali indicazioni, poi, sono state implementate dalle *Nuove Regole Penitenziarie Europee*, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione n. R(87) del 12 febbraio 1987 e, più di recente, arrie-

stesso D.P.R. del 13 maggio 2005, nel momento in cui il citato documento è venuto ad interessarsi, in un suo passaggio specifico, all'insieme delle problematiche relative alla giustizia minorile con riferimento agli stranieri e ai loro diritti fondamentali. Nel punto 2.19, infatti, in relazione al diritto a manifestare la libertà religiosa, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 19 della Costituzione e in applicazione delle statuizioni fissate dall'art. 58 del citato D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000, oltre alla garanzia dell'assistenza spirituale in favore dei detenuti minorenni di religione acattolica, si è precisato l'impegno dell'amministrazione penitenziaria al rispetto dei precetti religiosi legati all'alimentazione, con la previsione, nelle tabelle vittuarie da adottarsi negli Istituti Penali per Minorenni, di specifiche variazioni di menù al fine di soddisfare le peculiari esigenze dell'utenza detenuta³⁹.

La vigenza e la corretta applicazione di queste norme possono verosimilmente, contribuire al superamento delle difficoltà di accettazione delle diversità culturali e si prestano, nel contempo, a favorire un positivo percorso di integrazione

chite con analogo documento n. R(2006)2 del 1° luglio 2020. A mezzo di esse, si è riconosciuto ai detenuti il diritto di beneficiare di un regime alimentare che possa tener conto anche della loro religione e della loro cultura (art. 22, comma primo), in una logica di rafforzamento del più generale diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 29, comma primo). In tutte le versioni del documento si precisa come l'applicazione delle norme di garanzia della libertà religiosa dei detenuti debba avvenire con imparzialità ed evitando l'ocasionarsi di discriminazioni fondate, in modo specifico, in riferimento al sesso, alla razza, al colore, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, all'origine nazionale o sociale, all'appartenenza ad una minoranza nazionale, alla condizione economica, alla nascita o a qualsiasi altra situazione. Vanno, quindi, apprestate tutte le misure atte a superare l'impossibilità per i detenuti di provvedere, in modo autonomo, ai propri bisogni religiosi, pure in tema di osservanza delle indicazioni alimentari di matrice culturale; impossibilità derivante, come si è evidenziato, dalle limitazioni alla libertà personale arretrate dalla condizione carceraria. Sul punto si veda A. FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., pp. 109-111.

³⁹ Si tratta di una specificazione di quanto prescritto dallo stesso D.P.R. n. 230 del 2000, al quarto comma dell'art. 11, dove si prevede che nella formulazione delle tabelle vittuarie, approvate con Decreto ministeriale sulla base di un parere dell'Istituto Superiore della Nutrizione, si debba tener conto, per quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

ne, quale esigenza preminente da soddisfare all'interno delle strutture penitenziarie nelle quali il senso di solitudine e di abbandono potrebbe limitare e ostacolare il trattamento umano del detenuto e il suo successivo reinserimento sociale⁴⁰.

La libertà di alimentarsi secondo le proprie convinzioni cultural-religiose e, allo stesso tempo, il riconoscimento di pretese che impegnano lo Stato, in adempimento di suoi obblighi positivi, ad adoperarsi affinché ai fedeli di una minoranza confessionale (o a coloro che abbiano aderito a determinate concezioni ideali) sia garantito, nei diversi contesti e con le modalità proprie di ciascuno, di potersi nutrire nella libera autodeterminazione individuale è questione che concerne, evidentemente, tutte le cosiddette 'comunità separate'. Oltre alla specifica situazione delle carceri, è anche nelle scuole⁴¹ che la natura e la portata delle misure poste in essere per soddisfare le istanze individuali possono assumersi come indice di un sufficiente grado di pluralismo culturale e religioso⁴².

⁴⁰ V. FRONZONI, *L'Islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, in *Diritto e religioni*, 2016, 2, p. 314. Nello stesso senso anche R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Napoli, 2020, pp. 212-215, ove si mette in evidenza come il complessivo sistema di protezione definito dalle disposizioni normative vigenti «[...] ha lo scopo di bilanciare l'oggettiva limitazione della libertà personale connessa alla pena detentiva, dalla quale consegue l'impossibilità per il detenuto di agire autonomamente per soddisfare tutti i propri bisogni religiosi».

⁴¹ Senza dubbio la scuola è uno degli spazi pubblici in cui le religioni si esprimono con maggiore forza, come dimostrato dalla questione (tuttora irrisolta) dell'insegnamento della religione (e delle religioni) che interroga il sistema educativo e la sua capacità di intercettare urgenze e sfide poste sia dal pluralismo (sempre più articolato e complesso) che dai processi di secolarizzazione in corso da decenni. Sul punto M. PARISI, *Insegnamento della religione cattolica nella società multiculturale e laicità dell'istruzione: note ricognitive sui principali aspetti problematici*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2008, 3-4, pp. 439-467.

⁴² Pluralismo che, quanto alle prescrizioni alimentari religiose, si dimostra essere variabile nello spettro compreso tra l'indifferenza, la tolleranza e l'inclusività, a seconda che all'individuo non sia resa possibile una nutrizione rispettosa delle regole da lui osservate, o venga offerto solo un cibo con queste compatibile, oppure un cibo del tutto rispondente ai suoi personali canoni di matrice culturale e spirituale.

Nelle comunità educative, le modalità e i limiti relativi alla somministrazione di diete specifiche nelle mense sono stati, di frequente, all'origine di accesi dibattiti a livello dei *media* e della pubblica opinione. Il vivace confronto che si è sviluppato, nella varietà degli orientamenti manifestati, si è dimostrato utile a tracciare, in astratto, i poli dell'esercizio della libertà di scelta alimentare, ricavandone il principio che questa può essere limitata solo nella misura in cui ciò risulti ragionevole e indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, essendovi altrimenti un impegno per le strutture scolastiche di rispettare le esigenze particolari rilevate. Contestualmente, sulla scorta del ricco dibattito pubblico determinatosi, è venuta anche ad affermarsi la consapevolezza per cui il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche in una struttura pubblica educativa non possa essere considerato assoluto, ma sia costretto a bilanciarsi con i limiti connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione erogante il servizio di mensa scolastica⁴³.

Una constatazione che non potrebbe, ovvero, prescindere dalla considerazione degli ostacoli oggettivi che le amministrazioni pubbliche incontrano in relazione alla disponibilità di risorse organizzative e finanziarie⁴⁴. Tenuto conto del-

⁴³ Va considerato che, nell'attuale società multiculturale, le richieste di deroga alla legislazione generale possono prestarsi ad una moltiplicazione all'infinito, così che la soddisfazione completa di ogni possibile esigenza alimentare potrebbe determinare una eccessiva frammentazione giuridica e una rilevante difficoltà di gestione dal punto di vista organizzativo, nonché favorire l'ingresso di regimi speciali non sempre coerenti con le regole della convivenza democratica contemporanea. Probabilmente, tuttavia, molte delle criticità di natura pratica possono andare incontro ad una soluzione positiva a mezzo del dialogo e della concertazione tra scuola, genitori e rappresentanti dei gruppi religiosi, così da agevolare anche la prevenzione e la composizione di conflitti futuri ruotanti intorno alle prescrizioni religiose in generale e non solo di carattere alimentare. Si veda N. FIORITA, *La libertà religiosa alimentare nelle scuole*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., pp. 304-307.

⁴⁴ La crisi economica che, oramai da più di un decennio, interessa tutte le società occidentali ha reso evidente la difficoltà di assecondare la cosiddetta 'laicità per addizione', che esigerebbe di garantire l'eguaglianza di trattamento estendendo ad altri (sempre di più e sempre più diversi) le prestazioni che sono state precedentemente assicurate ad alcuni. Ciò al fine di permettere un adattamento della disposizione generale alle specifiche regole dei gruppi reli-

la configurazione del diritto di libertà religiosa come vero e proprio diritto sociale, per il cui rispetto lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana anche nella sua dimensione spirituale, la questione è divenuta particolarmente delicata proprio in relazione all'esistenza di vincoli di bilancio a livello costituzionale interno e sovranazionale europeo.

In realtà, la soluzione alle più diverse situazioni di criticità rilevabili è insita nella stessa legislazione vigente, dato che, nel nostro Paese, le richieste avanzate dagli utenti dei servizi educativi aventi specifiche esigenze di natura etica e religiosa sono già state oggetto di recepimento nell'ambito delle *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*, emanate dal Ministero della Salute con provvedimento del 29 aprile 2010. Tali direttive generali hanno fissato regole uniformi per la predisposizione dei capitolati dei contratti d'appalto per la fornitura del servizio di mensa scolastica, da effettuarsi in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. del 18 novembre 2005 (*Codice dei contratti pubblici*) e del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nonché del successivo Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (ovvero il nuovo *Codice degli appalti pubblici*). Con il capitolato del contratto d'appalto sono stati definiti i livelli *standard* del servizio erogato, nonché il diritto di accesso degli utenti con particolari esigenze sanitarie ed etico-religiose, così da offrire uno strumento essenziale per la fissazione dei requisiti e degli obiettivi delle prestazioni erogate in favore della popolazione stu-

giosi. Però, come si è detto, le criticità insite nella gestione della finanza pubblica, a causa della delicatezza della congiuntura economica, impongono una graduazione degli interessi sociali soddisfacenti e un esame attento delle compatibilità di bilancio, comportando una sempre più parziale realizzazione delle istanze avanzate dai gruppi e dai singoli. Cfr. G. CASUSCELLI, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2011, pp. 2-5.

dentasca, considerando anche le esigenze di rispetto delle convinzioni o dei precetti spirituali in materia alimentare⁴⁵.

Da ciò è derivata la percezione per cui, in ambito civilistico, il contratto venga, sempre più, a configurarsi come un mezzo valido per la concreta realizzazione delle istanze di integrazione sociale, oltre ad essere lo strumento grazie al quale sia possibile indirizzare e garantire soddisfazione alle differenti necessità di carattere religioso, etico o culturale della persona umana. Inoltre, va detto che la realizzazione delle specificità confessionali può essere agevolmente perseguita pure con l'ausilio di altri mezzi, come nel caso della *Carta dei Servizi*. Quest'ultima costituisce il documento (attualmente non obbligatorio) con il quale i Comuni, nel descrivere le caratteristiche del servizio di ristorazione offerto nelle mense scolastiche, potrebbero esprimere una più accentuata sensibilità per l'inveramento delle esigenze di natura etica e culturale all'interno delle mense. Parallelamente, una strada ulteriore potrebbe essere data dall'azione delle *Commissioni mensa*, in virtù del loro essere organismi a composizione mista (anch'essi, allo stato attuale, non obbligatori), in cui svolgono funzioni di *audit*, controllo e valutazione i rappresentanti dei genitori, degli insegnanti, dell'ASL e del Comune. In questa sede, in particolare, il ruolo dei docenti e delle famiglie può rivelarsi strategico nel realizzare un'attività di intermediazione tra utenti finali e istituzioni, sempre nell'ottica della più ampia valorizzazione della libertà religiosa alimentare quale specifica garanzia implicata dall'art. 19 della Carta costituzionale.

L'eventuale specifica considerazione di tali strumenti all'interno di apposite prescrizioni normative potrebbe, verosimilmente, rappresentare un concreto passo in avanti per la protezione delle esigenze etico-religiose nei servizi di ristorazione scolastica, sia nella prospettiva di una crescente attenzione degli enti locali per la promozione della persona uma-

⁴⁵ A. FUCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2016, 18, p. 14.

na anche nella sua dimensione spirituale⁴⁶ che per la realizzazione di un proficuo dialogo interculturale tra i consociati di differente estrazione ideale⁴⁷.

4. Conclusioni

La sommatoria panoramica, fin qui proposta, di alcuni dei più importanti interventi legislativi in tema di prescrizioni alimentari religiose consente di rilevare come, a livello ordinamentale, sia cresciuto l'interesse per questa specifica dimensione di libertà. Si può, infatti, agevolmente constatare che da una visione iniziale concentrata, in sostanza, sulle relazioni tra istituzioni civili e gruppi confessionali, in seguito,

⁴⁶ La questione dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose coinvolge, in modo diretto, le amministrazioni locali, spingendole ad operare in tutti gli spazi pubblici di condivisione della vita in cui l'essere umano manifesta la propria personalità e la propria identità religiosa. Così, le connessioni politiche, sociali e giuridiche poste da questo tema vengono a costituire un'utile opportunità per analizzare gli strumenti attraverso cui gli enti pubblici, a livello territoriale locale, rispondono alle istanze della diversità religiosa. Un'analisi che può rivelarsi proficua anche per individuare ipotesi di intervento originali e flessibili, in grado di giovare non solo ai fini del soddisfacimento delle richieste avanzate dai gruppi di minoranza, ma anche alla complessiva tenuta degli assetti sociali. Si veda A. GIANFREDA, *Alimentazione e religione: l'azione degli enti locali in ambito scolastico ed ospedaliero*, in *Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza*, a cura di A.G. CHIZZONITI, Tricase (Le), 2014, pp. 180-181.

⁴⁷ In una prospettiva interculturale, la diversità di menù offerti nello spazio scolastico si presta ad individuare e a sperimentare strumenti e politiche idonee sia a facilitare la realizzazione del dialogo e dell'incontro tra 'diversi' che a promuovere un'alfabetizzazione religiosa reciproca. Il cibo può diventare uno strumento educativo di primaria importanza per conseguire gli obiettivi della conoscenza delle diversità, del dialogo interculturale e dell'integrazione tra i gruppi religiosi che condividono gli stessi spazi. Così, combinando insieme l'ampia varietà delle cucine etnico-nazionali, delle ricette tradizionali e della biodiversità alimentare con la significativa ricchezza delle regole religiose (che, come si è detto, da un lato, fissano divieti ed interdizioni e, dall'altro, governano la produzione e la consumazione di alcuni cibi) si potrà determinare l'esito di una valorizzazione delle differenze e di una loro trasformazione in risorse pedagogiche e culturali a beneficio dell'intera popolazione studentesca. In questo senso N. FIORITA, *La libertà religiosa alimentare nelle scuole*, in *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., pp. 298-299.

il legislatore sia passato ad un'impostazione basata sull'ampia accettazione del diritto individuale all'autodeterminazione alimentare come parte costitutiva del diritto fondamentale di libertà religiosa. Si può dire che sia venuta ad affermarsi la consapevolezza del necessario rispetto delle indicazioni poste dagli ordinamenti confessionali in materia alimentare, intendendolo come un modo del tutto moderno di declinare la libertà religiosa dei singoli e dei gruppi e di esprimere considerazione per il ruolo che le religioni svolgono nel forgiare le strutture di base dell'ordine sociale e culturale. Un impegno delle organizzazioni religiose che si è concretato attraverso il conferimento di una specifica matrice di senso (tra le tante individuabili) alla convivenza civile e alla sua dimensione giuridico-normativa⁴⁸.

Tuttavia, pure a fronte di questa positiva evoluzione verso l'ampliamento dello spazio operativo della stessa libertà di religione e di culto, talvolta, è parsa mancare la volontà politica di dare attuazione concreta agli enunciati normativi adottati, destinati, così, a rimanere come mere formulazioni teoriche. I tentativi finalizzati a conseguire soddisfacenti risultati in questa direzione sono stati frustrati anche dall'acuirsi dei conflitti sociali (che, nell'ultimo ventennio, hanno riguardato le due correnti spirituali particolarmente interessate al pieno riconoscimento normativo delle regole alimentari religiose⁴⁹) e dall'innescarsi di ricorrenti crisi delle finanze

⁴⁸ Per A. FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 132, alle religioni andrebbe riconosciuto un trattamento 'protettivo' da parte degli ordinamenti civili, proprio per il ruolo che esse esercitano nella ricerca personale di un significato spirituale da imprimerli alla dimensione comunitaria di appartenenza ad una data società giuridicamente organizzata. Ciò a prescindere dal fatto che le organizzazioni religiose si muovano sulla base della fedeltà ad una fonte trascendente di autorità, a cui, però, le pubbliche istituzioni non possono e non devono sentirsi vincolate. L'unico aspetto rilevante per i poteri civili è la capacità di trasmissione di un messaggio culturale unificante, al di là della sua caratterizzazione di merito.

⁴⁹ Si pensi, da un lato, all'ebraismo radicale ultraortodosso che segue più strettamente e si attiene con maggior fedeltà alle leggi della *Torah* scritta e di quella orale, ricevute, secondo la tradizione, da Mosè direttamente da Dio. Ma, dall'altro, soprattutto, si consideri l'Islam e la sua tradizionale gerarchia normativa, avente al vertice la religione, a cui seguono la società e lo Stato.

statali (che hanno determinato, come si è rilevato prima, un progressivo affievolimento dei pregressi interventi di *welfare*). Sotto questo profilo, quindi, andranno monitorati i progressi delle azioni tese a rendere del tutto operativo l'impianto normativo vigente, con il superamento delle resistenze burocratiche e sociali⁵⁰ legate all'inveramento di facoltà direttamente inerenti ad un diritto inalienabile della persona umana⁵¹.

In riferimento, invece, alle ripercussioni che le menzionate innovazioni legislative hanno arrecato sulle fonti del diritto ecclesiastico italiano, va considerata l'ampia varietà degli strumenti normativi impiegati per il recepimento delle prescrizioni alimentari religiose nella disciplina civilistica. Si è potuto constatare il ricorso alle leggi di approvazione delle

Un'architettura di complessa compatibilità con la democrazia occidentale, che distingue tra coscienza e legge positiva, tra norme di derivazione divina e norme di produzione umana. A ciò si aggiungano, sempre nel mondo musulmano, l'individuazione del testo sacro come principale fonte del diritto, la disegualianza codificata tra i sessi, la logica 'amico/nemico' come fattori di evidente conflittualità sociale ove trasportati nel sistema liberal-democratico europeo. Cfr. G.B. VARNIER, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, in *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, cit., p. 14.

⁵⁰ Ci si riferisce all'esistenza di una sorta di vischiosità del sistema giuridico, che non riesce ad adottare i modelli organizzatori e regolativi dei rapporti sociali adeguati alla nuova realtà, non per mancanza di strumenti e di mezzi (atteso che il sistema delle autonomie e della *governance* diffusa è ormai pienamente operante), ma per una sorta di 'continuismo' politico-giuridico con gli assetti ordinamentali pregressi che non è necessariamente casuale, ma ha radici nella forza lobbistica dei gruppi religiosi dominanti e nell'influenza che riescono ad esercitare sulla politica e sulla società italiana. Cfr. V. TOZZI, *Il diritto civile di libertà religiosa e l'immigrazione, in Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, a cura di V. TOZZI, M. PARISI, Campobasso, 2007, p. 8.

⁵¹ Una esigenza che si pone in tutte le democrazie costituzionali contemporanee ma, soprattutto, in Italia, a causa della persistente vigenza della legislazione fascista sui 'culti ammessi nello Stato' che, tuttora, contribuisce ad ostacolare la piena realizzazione delle garanzie costituzionali di libertà religiosa a beneficio della persona umana. Su tali criticità si veda, F. ALICINO, *The Universal Constitutionalism in an Age of Religious Diversity. Western Secularism tested by "New" Cultural Conflicts*, in *I diritti culturali-religiosi dall'Africa all'Europa*, a cura di F. ALICINO, F. BOTTI, Torino, 2012, pp. 295-302.

Intese con alcune organizzazioni confessionali di minoranza, ai regolamenti ministeriali, a patti conclusi a livello locale tra istituzioni civili e gruppi religiosi, ai programmi di settore, ai semplici pareri. Ovvero, una vasta gamma di forme per gli interventi di disciplina in questo settore che sta a testimoniare come la questione delle regole alimentari religiose non possa essere riduttivamente confinata nel solo ambito della disciplina bilateralmente convenuta tra lo Stato e le confessioni religiose, ma, travalicando la dimensione delle tradizionali materie di comune interesse, abbia finito per interessare l'azione legislativa ai più diversi livelli di essa.

Volendo correttamente esaminare l'attitudine assunta dal legislatore, è opportuno tenere conto dell'ineludibile vigenza delle specifiche direttive costituzionali che, nel loro informare il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico contemporaneo, hanno fortemente condizionato la fisionomia assunta dal quadro normativo in materia. Pur considerando le regole alimentari religiose come prescrizioni afferenti ad un ordine diverso da quello dello Stato, vanno ritenuti del tutto leciti ed appropriati gli interventi legislativi miranti ad inverare (se non, addirittura, a rafforzare) il diritto fondamentale alla libertà di religione e di culto attraverso disposizioni agevolatrici delle discrezionali scelte di natura alimentare dei *cives fideles* e favorenti la pacifica convivenza tra i consociati di diversa estrazione ideale⁵² (sostenuta sia dal carattere lai-

⁵² Ne è convinto, in dottrina, M. RICCA, *Sapore, sapere del mondo. Tradizioni religiose e traduzioni dei codici alimentari*, in *Daimon*, 2014, p. 62, per il quale gli interventi normativi posti in essere sono stati agevolati dal fatto che «[...] gli strumenti per un'analisi prospettica delle istanze alimentari, rivolta sia al passato sia al presente e al futuro, sono oggi a disposizione tanto dei giuristi quanto dei cultori delle scienze umane. Disarticolare le reti di senso annidate nei codici e nelle prassi alimentari tracciate dai saperi religiosi e culturali potrebbe aprire le porte a un dialogo costruttivo tra dimensione giuridica laica e dimensioni religioso/culturali. Lo spettro del cibo potrebbe schiudere la via a una comprensione pubblica e compartecipata dei reticolati di senso generatori delle diverse soggettività, consentendo sintesi interculturali e democratiche potenti e innovative. [...] Conoscere i contesti, anche in chiave storico-geografico-evolutiva, dei codici e delle prescrizioni alimentari, avvalendosi della necessaria partecipazione dei soggetti che vi si riconoscono, potrebbe far riconoscere e sviluppare intorno a essi ragioni sanitarie, estetiche, economiche, in

co delle potestà civili⁵³ che dalla tendenza contemporanea alla mediazione tra religioni e diritto secolare⁵⁴). Anzi, come si è evidenziato, devono essere ritenute pienamente legittime le azioni concrete finalizzate a rendere effettivo il 'diritto al cibo' in forme religiosamente qualificate, ove i consociati si tro-

una parola 'ecologiche' in grado di conferire loro e alle religioni che li esprimono una valenza costruttiva di una soggettività plurale, declinata a partire da una rilettura in chiave interculturale e interreligiosa dei principi costituzionali di ogni Paese e dei diritti umani. Si tratta di una sfida teorica e pragmatica di cruciale importanza per il futuro di una convivenza (verrebbe da dire: convivialità) pacifica e democratica».

⁵³ Ciò nella logica secondo cui quanto più le istituzioni saranno laiche, tolleranti e pluraliste e faranno tesoro di ciò che la sedimentazione delle relazioni sociali ha prodotto in materia di convivenza, quanto più considereranno opportuno un approccio di tipo relativistico e pragmatico alle tradizioni, ai valori, alle stesse verità rivelate, tanto più si rafforzeranno il processo d'integrazione delle diversità sociali e il generale progresso civile. Cfr. G. CIMBALO, *Contributo allo studio dell'Islam in Europa*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, I, Torino, 2011, p. 688.

⁵⁴ Sotto questo profilo, è opportuno precisare che le identità ideali, anche di matrice religiosa, non comportano sempre una assoluta fissità dei contenuti valoriali professati. Tali contenuti intanto sono capaci di unire tra loro i consociati «[...] in quanto vivono nella storia veicolati ed espressi da tradizioni che non si limitano ad essere osservate in modo pedissequo. Esse si depositano sempre in storiche sedimentazioni, per loro natura più o meno cangianti nel corso del tempo, e sono costantemente e creativamente rinnovate dal carattere molteplice [...] e rivedibile delle nostre identificazioni e delle nostre lealtà. Ed in vero, è stato ben detto e spiegato che, a motivo del loro innesto nel comune senso di umanità su cui si radicano e da cui sono di continuo alimentate, le identità possono non semplicemente *legarci*, ma, meglio e più comprensivamente, *col-legarci* agli altri. Anzi, questo modo di intendere le identità religiose, in forma plurale e aperta, può preservarle, nell'attuale scenario della globalizzazione e della conseguente frammentarietà e complessità del sociale, dal rischio di una loro 'insularizzazione' ('Insulierung'), ossia di una loro chiusura o ripiegamento in ghetti autoreferenziali non integrati o, addirittura, refrattari nei confronti delle comunità più ampie in cui si trovano inserite. Ciò spiega perché, nell'epoca contemporanea, accanto alle frange estremistiche, integralistiche e terroristiche delle fedi religiose, si vadano vieppiù affermando loro declinazioni *narrative* e *dialoganti*, disponibili all'arricchimento reciproco, in un quadro di sostanziale pluralismo». In questo senso, è da ritenersi concreto il rapporto tra mediazione e religione, la cui conciliabilità può avvalersi, per certi versi anche sorprendentemente, in termini positivi della non negoziabilità dell'assoluta distinzione tra la sfera religiosa e quella profana. Così S. BERLINGÒ, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di transizione dal privilegio al diritto*, Napoli, 2022, pp. 37-44 (corsivi testuali).

vino costretti nelle cosiddette comunità 'chiuse'. Tuttavia, in questo caso, il necessario rispetto del canone costituzionale dell'uguaglianza richiede che le norme adottate soddisfino i criteri dell'astrattezza e della generalità, dato che gli eventuali provvedimenti legislativi, approvati a beneficio dell'una o dell'altra organizzazione religiosa, come si è detto, potrebbero comportare una 'discriminazione al rovescio' ai danni dei soggetti confessionali esclusi. Ciò pure ove la condotta del legislatore si caratterizzi per l'essere in sintonia con il dettato dell'art. 19 della Carta costituzionale.

Sulla base di queste osservazioni, potrebbe risultare maggiormente comprensibile la collocazione della materia delle regole alimentari religiose anche nel novero della legislazione definita su base bilaterale tra lo Stato e le organizzazioni confessionali. Non può dirsi del tutto fuor di luogo una specifica considerazione delle esigenze alimentari dei *cives fideles* in sede pattizia, ove si tenga ben chiaro, tuttavia, che il riconoscimento di un diritto in tal senso attraverso lo strumento dell'Intesa verrebbe ad assumere un significato meramente rafforzativo delle potenzialità operative insite nella disciplina costituzionale generale della libertà di religione⁵⁵. Peraltro, il ricorso a patti e accordi tra pubblici poteri e movimenti religiosi può ritenersi utile e necessario nel momento in cui sorga l'esigenza di segnalare l'esistenza di implicazioni di carattere confessionale il cui rispetto si imporrebbe al fine di assicurare la concreta fruizione del diritto alla libertà alimentare dei fedeli, anche per far sì che alcune pretese degli stessi *cives fideles* attenuino il loro eventuale carattere di conflittualità con il bene comune (interpretato in conformità ai fini-valori della Costituzione)⁵⁶. Ciò, non solo rammentando – an-

⁵⁵ A.G. CHIZZONTI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 45.

⁵⁶ Ad esempio, a conferma di ciò, va evidenziato che tra i fini primari degli accordi debba rientrare quello di risolvere in via preventiva i possibili conflitti di lealtà che, con sempre maggiore frequenza ed intensità, vengono a gravare sui cittadini-fedeli, e che sono all'origine del diffondersi di nuove obiezioni di coscienza. L'obbligo giuridico di collaborare tra Stato e Chiese per soddisfare interessi sociali (e, quindi, pubblici) ascrivibili alla generalità dei cittadini, senza che abbia rilievo la loro appartenenza religiosa, per finalità di portata

che in termini generici – l'esistenza di specifiche prescrizioni religiose in materia alimentare, ma, soprattutto, indicando le autorità confessionali potenzialmente coinvolte nelle dinamiche di produzione e di distribuzione dei prodotti. Sostanzialmente, negli accordi bilaterali potrebbero trovare una collocazione legittima tutte le disposizioni che, per l'essere di natura squisitamente confessionale, non dovrebbero essere oggetto di regolamentazione statale, a meno che non si voglia violare il principio (assistito da specifica protezione costituzionale) della distinzione degli ordini.

Così, la legislazione finora prodotta al fine di conferire una disciplina civilistica delle statuizioni alimentari confessionali può essere valutata positivamente per alcuni aspetti e negativamente per altri. Ovvero, pur considerando opportuna l'azione dei pubblici poteri finalizzata a dare soddisfazione a specifiche necessità dei consociati appartenenti a gruppi confessionali con significativo seguito sociale (come nel caso dell'Islam e dell'ebraismo), tuttavia, gli interventi posti in essere non sembrano del tutto in sintonia con il complessivo progetto di politica ecclesiastica disegnato nella vigente Carta costituzionale. Ben può dirsi che la principale lacuna di sistema sia costituita dalla mancanza di una norma generale che si presti a riconoscere – in favore di tutti i soggetti presenti nel nostro Paese e sottoposti alla sua giurisdizione – il diritto all'osservanza delle prescrizioni in materia alimentare dettate dallo specifico culto di riferimento o dai personali convincimenti di natura ideal-spirituale. Un vuoto legislativo che – come notato, negli ultimi decenni, dalla più avvertita dottrina ecclesiasticistica⁵⁷ – potrebbe essere colmato con l'adozione di una legge generale sulla libertà religiosa che, al

generale e non per obiettivi propri di una o più categorie di consociati, si rivela essere lo strumento più utile per una integrazione virtuosa delle politiche sociali e della regolamentazione giuridica degli interessi dei singoli e dei gruppi. Cfr. G. CASUSCELLI, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, cit., p. 19.

⁵⁷ Si rinvia ai contributi presenti in *Dalla legge dei culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, 2004; *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Torino, 2010; *La legge che non c'è. Pro-*

di là dei contenuti di merito presenti nell'Accordo con la Chiesa cattolica e nelle varie Intese raggiunte con i culti di minoranza, si presterebbe a fissare un insieme minimo di principi normativi miranti ad assicurare un soddisfacente livello di rispetto del diritto di libertà religiosa⁵⁸. Ciò senza recare alcun nocumento alle direttive costituzionali dell'uguaglianza nella libertà, di neutralità dei poteri civili⁵⁹ e del buon andamento della pubblica amministrazione che, invece, ne riceve-

posta per una legge sulla libertà religiosa in Italia, a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, Torino, 2020.

⁵⁸ Va osservato come la perdurante assenza di una normativa sistematica, in grado di esplicitare – in modo chiaro ed inequivocabile – i diritti e le libertà fruibili dai singoli e dalle formazioni sociali religiose stia finendo per condizionare, in negativo, l'applicazione del modulo pattizio. Invece, «(...) con il varo di una legge generale, avente una funzione di indirizzo e di attuazione delle disposizioni costituzionali in tema di libertà religiosa, si otterrebbe il risultato di conferire maggiore coerenza al complessivo progetto di politica ecclesiastica, ridimensionando l'eccessivo peso conferito al sistema poggiante sul Concordato e sulle Intese e valorizzando, ad un tempo, gli autonomi diritti individuali di professione di una fede religiosa e tutte le espressioni organizzative della religiosità umana». Così M. PARISI, *Principio di laicità e democrazia pluralista. Continuità e discontinuità nella tutela degli interessi religiosi individuali e collettivi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2021, 2, p. 321.

Nello stesso senso anche A. FUCILLO, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 277, per il quale, pur dando per scontata l'immediata precettività delle norme costituzionali concernenti il fenomeno religioso (con riferimento, soprattutto, all'art. 19 della Carta), va osservato come l'approvazione di una legge quadro sulle libertà religiose, oltre a determinare il superamento della legislazione fascista sui 'culti ammessi nello Stato', avrebbe effetti positivi sotto il profilo dell'interpretazione normativa, fornendo ai giuristi e ai tecnici del diritto un immediato strumento operativo, in grado di agevolare l'attuazione pratica della libertà religiosa all'interno del nostro complesso sistema ordinamentale.

⁵⁹ Religioni e culture, pur con la loro tendenza alla separatezza e all'assolutismo ideologico, possono reggere alla prova dei diritti nella misura in cui la laicità, reinterpretata in senso pluralista ed inclusivo, assurga a 'norma di riconoscimento' nello Stato costituzionale di diritto, così da stemperare la sua pregiudiziale incompatibilità con le domande di riconoscimento pubblico delle differenze culturali e religiose e, ad un tempo, da acquisire la capacità di comprenderle, di considerarle, di 'ascoltarle'. In tal modo, la laicità potrà garantire le differenze, tutelare i diritti fondamentali, salvaguardare la dignità della persona umana e la sua libertà di coscienza. Cfr. N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, p. 16.

rebbero conferma e linfa vitale, proprio attraverso il corretto dispiegarsi dei meccanismi della contemporanea democrazia laica⁶⁰, in una prospettiva in cui operi una politica del pluralismo religioso riconosciuta e condivisa come tema primario della convivenza sociale giuridicamente organizzata⁶¹.

⁶⁰ P. CONSORTI, *Dialogare laicamente fra culture e religioni*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino. Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, I, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, Napoli, 2009, p. 379. Va rilevato come gli strumenti di cui può avvalersi la democrazia laica (intesa come democrazia 'non impositiva') individuano nel rispetto di tutti i consociati, nell'ascolto delle loro istanze, nell'assunzione di queste ultime come bisogni reali le regole principali di un uso intelligente di questo sistema di governo della convivenza giuridicamente organizzata, funzionalmente alla promozione del bene della persona umana.

⁶¹ Un auspicio espresso da M. VENTURA, *L'eredità di Villa Madama: un decalogo*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, II, Torino, 2014, p. 1278.

MARCO PARISI, Identità alimentare religiosa e funzione garantista della legislazione statale

Il rapporto tra cibo e religione, tra nutrimento e valorizzazione di questo atto alimentare compiuta da parte delle religioni, è un tema complesso e che presenta non poche difficoltà di natura metodologica. Ciò sia per l'esistenza di complessi normativi di matrice spirituale, il cui rispetto ha assunto un vero e proprio valore identitario, che per la capacità del sistema democratico di apprestare azioni positive tese a promuovere il concreto adeguamento del cittadino/fedele al proprio regime alimentare religioso. Diverse occasioni di riflessione si pongono, quindi, in virtù dell'intersezione delle regole alimentari religiose con le norme dell'ordinamento civile, soprattutto in riferimento alla determinazione del livello di libertà religiosa fruibile dalla persona umana nei più diversi contesti della vita comunitaria.

Parole chiave: prescrizioni alimentari religiose, persona umana, diritti fondamentali, libertà religiosa.

MARCO PARISI, Religious food identity and guarantor function of State legislation

The relationship between food and religion, between nourishment and enhancement of this food act carried out by the religions, is a complex issue that presents many methodological difficulties. This is due both to the existence of regulatory complexes of a spiritual matrix, the respect of which has assumed a real identity value, and to the capacity of the democratic system to take positive actions aimed at promoting the concrete adaptation of the citizen/faithful to the own religious diet. Various opportunities for reflection arise, therefore, by virtue of the intersection of the religious dietary rules with the rules of the civil system, especially in reference to the determination of the level of religious freedom that can be enjoyed by the human person in the most different contexts of community life.

Key words: religious food prescriptions, human person, fundamental rights, religious freedom.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.